

Abstract. *Nell'ambito della responsabilità per danno da prodotto difettoso, il produttore è responsabile dei danni cagionati dai suoi prodotti, a prescindere dalla prova dell'elemento della colpevolezza, ma solamente sulla base dell'allegazione probatoria, da parte del danneggiato, del danno, della difettosità del prodotto e del nesso di causalità fra il danno incorso e l'esistenza del difetto. Si assiste quindi ad un'oggettivizzazione del regime di responsabilità mediante l'introduzione di un'inversione dell'onere probatorio, incorrendo sul produttore l'onere di provare una delle ipotesi di esclusione di responsabilità di cui all'art. 118 c. cons. Nel caso di specie, il Tribunale di Terni ha rigettato la domanda di parte attrice poiché la stessa non aveva ottemperato all'allegazione del difetto del prodotto oggetto di causa, non rispettando così quanto previsto dalla legge in materia di onere probatorio.*

* * * * *

**TRIBUNALE DI TERNI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Terni, nella funzione di Giudice Monocratico, in persona del Dr. M. M.
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

(art. 281 sexies c.p.c.)

Oggetto: responsabilità del produttore

nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. ... del Ruolo Generale, e promosso con
atto di citazione
depositato in data ...

Attore principale O. M.C.

Avv. L. E.

Avv. Z. C.

Convenuto principale F.A. S.p.A. ora F. G. A. S.p.A.

Avv. M. P.

Segue Sentenza a Verbale d'udienza del ...

che la convenuta ha dedotto come il filtro olio montato (n. 46808398) non corrisponde a quello richiesto per l'autovettura in questione (n. 46544820) e come, dunque, "la guarnizione del filtro montato erroneamente ha una superficie di appoggio minimo, che con il tempo ha causato la deformazione della guarnizione stessa con conseguente perdita olio-motore"; e come, di conseguenza, non sia ascrivibile alcuna responsabilità alla F.;

che M. L., amministratore unico della L. s.n.c, sentito come testimone, ha confermato come il filtro installato sull'autovettura F. "600" dell'attrice fosse un "filtro F. equivalente al filtro olio F. n. 46808398";

che la c.t.u. espletata in corso di causa ha confermato l'assunto di parte convenuta in ordine alla inadeguatezza del filtro installato il 19.1.2005 al modello di autovettura, ma non ha ritenuto di ravvisare in ciò - e, in particolare, in una possibile e cospicua perdita di olio lubrificante, con conseguente autoaccensione dello stesso - la causa dell'incendio verificatosi il 17.2.2005;

che, al contempo, il ct..u. ha ricondotto ad una perdita di benzina in corrispondenza del condotto di alimentazione del flauto di iniezione "il più probabile punto di perdita del carburante e di innesco dell'incendio", e ciò in ragione di "una decisa carbonizzazione per azione diretta del fuoco" in quel punto;

che, dunque, il c.t.u. non ha senz'altro ritenuto di ricondurre la causa dell'incendio ad un vizio di fabbricazione della suddetta autovettura F. "600", quale esso sia, pure non allegato - si ripete - da parte attrice, limitandosi ad indicare quella che, secondo il proprio apprezzamento, potrebbe essere la più probabile causa dell'incendio;

che, in altri termini, anche laddove - condividendo le conclusioni a cui perviene il c.t.u., e diversamente da quanto affermato da parte convenuta - si voglia escludere che l'origine dell'incendio dell'autovettura F. "600" di proprietà di M.C. O. sia da ravvisare nella sostituzione del filtro dell'olio con uno non adeguato a quel modello, ciò non implica automaticamente l'imputabilità ad un vizio di fabbricazione dell'incendio stesso; e, soprattutto, ciò non è stato accertato dal consulente, il quale si è limitato a rilevare una probabile perdita di carburante, la quale potrebbe essere dovuta anche una volta che il danneggiato ha dimostrato che il prodotto ha evidenziato il difetto durante l'uso, che ha subito un danno e che quest'ultimo è in connessione causale con detto difetto, è il produttore che ha l'onere di provare che quest'ultimo (il difetto riscontrato) non esisteva quando ha posto il prodotto in circolazione (cfr. Cass. 8.10.2007, n. 20985);

che, tuttavia, nel caso in esame la danneggiata non ha allegato l'esistenza di un difetto del prodotto, e dunque non è possibile ritenere che sia stata fornita da parte attrice la prova della manifestazione di un difetto nell'uso dell'autoveicolo non offrendo "la sicurezza che ci si... 'poteva' ... *legittimamente attendere tenuto conto di tutte le circostanze*" di cui al prosieguo dell'art. 5 cit.; e, in ogni caso, anche all'esito dell'istruttoria espletata, e segnatamente della c.t.u. disposta nel corso della stessa, non è stato accertato un difetto dell'autovettura F. "600" di proprietà di M.C. O.;

che, peraltro, non si può non rilevare come l'incendio si sia sviluppato a circa un mese dall'intervento effettuato dalla L. s.n.c, laddove l'immatricolazione dell'autoveicolo risaliva a più di due anni prima (31.12.2003);

che, in conclusione, le domande attoree devono essere rigettate, restando assorbita ogni altra considerazione - pure possibile - sulla quantificazione operata dal danneggiato e sul risarcimento del danno da ed. fermo tecnico;

che, quanto alle spese di lite, nella mancata riferibilità (a séguito di quanto accertato dal c.t.u.) dell'evento dannoso alla causa ritenuta dal perito della F. si ravvisano giusti motivi ai sensi dell'art. 92, co. 2, c.p.c. (nel testo applicabile al presente giudizio *ratione temporis*) per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti;

che le spese di c.t.u., già liquidate con decreto del 29.5.2008 e con decreto del 13.7.2009, devono essere poste definitivamente a carico di parte attrice;

che, piuttosto, parte convenuta avrebbe potuto istare per il differimento della discussione, ai sensi dell'art. 281-jmw, co. 1, c.p.c, ma non insistere per la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., essendo rimessa al giudice monocratico la determinazione della modalità di decisione della causa;

P.Q.M.

Il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa indicata in epigrafe, ogni altra difesa, eccezione ed istanza, anche istruttoria, disattesa:

- *rigetta* le domande attoree;
- *compensa* integralmente le spese di lite tra le parti;
- *pone* le spese di c.t.u., liquidate con decreto del 29.5.2008 e con decreto del 13.7.2009, definitivamente a carico di parte attrice.

Terni, 26.1.2012

Il Giudice